

**SCHEMA DI CONVENZIONE TRA IL COMUNE DI TREPUIZZI E IL COMANDO STAZIONE CARABINIERI DI TREPUIZZI PER L'ACCESSO IN CONSULTAZIONE ALLA BANCA DATI DELL'ANAGRAFE INFORMATIZZATA DEL COMUNE DI TREPUIZZI.**

tra

**IL COMUNE DI TREPUIZZI** di seguito denominato Comune con sede in Trepuzzi (Lecce), C.so Garibaldi, 10 C.F. 00463680751, rappresentato dalla Dott.ssa Claudia Casarano, Segretario Generale e Responsabile del Settore Servizi Demografici, legittimata a stipulare in nome e per conto dell'Ente, ai sensi dell'art.107 comma 3 del D. Lgs. n. 267/2000;

e

**IL COMANDO STAZIONE CARABINIERI DI TREPUIZZI** di seguito denominato "Comando" con sede a Trepuzzi via Giovanni XXIII rappresentato dal Luogotenente C.S. Giovanni Papadia, legittimato a stipulare in nome e per conto della Stazione Carabinieri di Trepuzzi;

**PREMESSO CHE:**

- a) Il Comando Stazione Carabinieri di Trepuzzi ha chiesto di attivare un collegamento telematico con l'anagrafe comunale, in modo da poter consultare i dati di propria necessità in tempo reale;
- b) l'art.37 del D.P.R. 30 maggio 1989 n.223 mentre vieta ai soggetti estranei all'ufficio anagrafe l'accesso all'ufficio medesimo e quindi la consultazione diretta degli atti anagrafici, esclude da tale divieto *"le persone appositamente incaricate dall'Autorità Giudiziaria e gli appartenenti alle forze dell'ordine"*;
- c) l'art.43,co. 4 del D.P.R. 28/12/2000 n.445 stabilisce che *"al fine di agevolare l'acquisizione d'ufficio di informazioni e dati relativi a stati, qualità personali e fatti contenuti in albi, elenchi o pubblici registri, le amministrazioni certificanti sono tenute a consentire alle amministrazioni procedenti, senza oneri, la consultazione per via telematica dei loro archivi informatici, nel rispetto della riservatezza dei dati personali"*;
- d) l'art.50 del D. Lgs. 07/03/2005 n.82 e s.m.i. dispone :  
*"1.I dati delle pubbliche amministrazioni sono formati, raccolti e conservati, resi disponibili ed accessibili con l'uso delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione che ne consentano la fruizione e riutilizzazione, alle condizioni fissate dall'ordinamento, da parte delle pubbliche amministrazioni e dai privati; restano salvi i limiti alla conoscibilità dei dati previsti dalle leggi e dai regolamenti, le norme in materia di protezione dei dati personali ed il rispetto della normativa comunitaria in materia di riutilizzo delle informazioni nel settore pubblico.*  
*2. Qualunque dato trattato da una pubblica amministrazione, con le esclusioni di cui all'articolo 2, comma 6, salvi i casi previsti dall'articolo 24 della legge 7 agosto 1990, n. 241, e nel rispetto della normativa in materia di protezione dei dati personali, e' reso accessibile e fruibile alle altre amministrazioni quando l'utilizzazione del dato sia necessaria per lo svolgimento dei compiti istituzionali dell'amministrazione richiedente, senza oneri a carico di quest'ultima, salvo per la prestazione di elaborazioni aggiuntive; e' fatto comunque salvo il disposto degli articoli 43, commi 4 e 71, del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445"*;
- e) il Comune di Trepuzzi è già dotato di apposito software che permette la consultazione on line dei dati contenuti nell'anagrafe comunale, nel rispetto di tutti i requisiti previsti in materia di sicurezza dei dati personali;
- f) l'accesso via web alla banca dati dell'anagrafe comunale consente una maggiore efficienza

- ed efficacia dell'attività di pubblica sicurezza, nonché raccolta tempestiva delle informazioni, oltre ad una semplificazione dell'attività degli uffici comunali;
- g) l'art.62 del D. Lgs. n.82/2005 così come modificato dall'art.2 comma 1 del D.L.18/10/2012 n.179 convertito in Legge 17/12/2012 n.221 ha istituito l'Anagrafe Nazionale della Popolazione Residente (ANPR) che subentra ai sistemi informativi dell'Indice Nazionale delle Anagrafi (INA) e dell'Anagrafe degli Italiani Residenti all'Estero (AIRE) ed ha la finalità di costituire una nuova banca dati nazionale e la progressiva migrazione nell'ANPR delle banche dati relative alle anagrafi comunali della popolazione residente e dei cittadini italiani residenti all'estero;
- h) Con deliberazione di Giunta Comunale n.\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_ si è deciso di aderire alla richiesta del Comando approvando lo schema di convenzione allegato all'atto, che regola le modalità di accesso dello stesso e la consultazione dei dati contenuti nell'anagrafe comunale;

### **CIO' PREMESSO**

ed intendendo che quanto sopra esposto formi parte integrante e sostanziale del presente atto

### **SI STIPULA E CONVIENE QUANTO SEGUE**

#### **Art.1 – Oggetto**

1. La presente convenzione disciplina la consultazione per via telematica da parte di militari appartenenti alla Stazione Carabinieri di Trepuzzi, dei dati contenuti nell'anagrafe della popolazione residente nel Comune, per l'assolvimento di compiti istituzionali attribuiti al Comando dall'ordinamento giuridico vigente.

#### **Art.2 – Soggetti abilitati all'accesso e modalità**

1. Con la stipula della presente Convenzione il Comune autorizza il Comando ad accedere per via telematica alla banca dati dell'anagrafe della popolazione residente.
2. Responsabile del trattamento dei dati personali acquisiti in forza della presente convenzione, agli effetti del codice approvato con D.Lgs. 30/06/2003 n.196 e del Regolamento UE 2016/679 è il Comandante pro tempore.
3. Il Comando si impegna a dare comunicazione al Comune entro 15 giorni dalla stipula della presente convenzione o da ogni successiva variazione, delle generalità degli operatori assegnatari degli accessi.
4. Per ogni accesso alla banca dati dell'anagrafe della popolazione residente, il Comune si impegna a dotare il Comando di una credenziale di autenticazione, composta da un codice di identificazione (username) associato ad una parola chiave riservata (password). L'assegnazione delle credenziali agli operatori abilitati ad accedere alla banca dati dell'anagrafe della popolazione residente costituisce prerogativa del Comandante di Stazione pro tempore.
5. Ai fini dell'uso, delle modalità di composizione e della custodia delle credenziali di autenticazione, gli operatori devono attenersi alle misure minime di sicurezza per il trattamento dei dati personali definite ai sensi del codice approvato con D. Lgs.30/06/2003 n.196 e dal Regolamento UE 2016/679. Il Comando si impegna ad inserire nel proprio documento programmatico per la sicurezza il trattamento dei dati personali effettuato ai sensi della presente convenzione e ad impartire le opportune istruzioni operative agli incaricati del trattamento.

#### **Art.3 – Ambito oggettivo dell'accesso**

1. Le parti si danno atto che il Comando è abilitato ad accedere ai dati anagrafici del Comune relativi agli individui, alle composizioni familiari ed ai documenti relativi alle persone fisiche iscritte all'anagrafe.

2. Il Comando si impegna altresì a trattare i dati anagrafici di cui al comma precedente in conformità alle norme vigenti in materia di tutela della riservatezza delle informazioni individuali ed in relazione alle proprie esigenze istituzionali, nel rispetto dei principi di pertinenza, completezza e non eccedenza rispetto alle finalità per cui sono raccolti e trattati.
3. Il Comando prende infine atto del divieto di riprodurre i dati contenuti nell'anagrafe del Comune e di comunicarli, diffonderli ed utilizzarli per fini diversi da quelli contemplati dalla presente convenzione.

#### **Art.4 – Misure di sicurezza**

1. Sono abilitati ad accedere alla banca dati dell'anagrafe della popolazione residente del Comune esclusivamente gli operatori individuati dal Comandante facendo uso della propria credenziale di autenticazione, che è incedibile, anche temporaneamente.
2. Gli operatori abilitati assumono la qualità di incaricati del trattamento dei dati personali ai sensi del codice approvato con D.Lgs.30/06/2003 n.196 e del Regolamento UE 2016/679.
3. Gli accessi alla banca dati dell'anagrafe della popolazione residente saranno abilitati in sola lettura e le relative postazioni dovranno essere ubicate in luogo non accessibile al pubblico. E' comunque fatto divieto all'operatore abilitato all'accesso di lasciare incustodita la postazione in parola a collegamento attivo.
4. In conformità alla "prescrizione a tutti i comuni sulla gestione delle anagrafi" impartite il 06/10/2005 dal Garante per la protezione dei dati personali, il Comando prende atto che il Comune adotterà le misure necessarie per consentire il tracciamento delle operazioni di richiesta e di comunicazione dei dati presso le postazioni di lavoro di cui alla presente convenzione e da parte degli operatori parimenti identificati, monitorando eventuali utilizzi impropri ed accessi multipli, realizzati utilizzando una stessa chiave di accesso presso più postazioni di lavoro.

#### **Art.5- Responsabilità**

1. Il Comando esonera il Comune da qualsiasi responsabilità per danni che il primo subisse in occasione dell'accesso alla banca dati dell'anagrafe della popolazione residente in dipendenza di interruzioni, ritardi o errori nell'elaborazione o nella trasmissione dei dati, o per qualsiasi altro evento comunque verificatosi.
2. L'uso dei dati oggetto di consultazione rientra nella piena ed esclusiva responsabilità del Comando, restando il Comune estraneo da ogni responsabilità verso terzi dipendente dall'uso medesimo.

#### **Art.6 – Durata**

1. La presente convenzione avrà decorrenza a tutti gli effetti dalla data in cui il Comune comunicherà al Comando per iscritto l'abilitazione all'accesso alla predetta banca dati e scadrà il 31 dicembre successivo.
2. In mancanza di disdetta da parte del Comune o da parte del Comando, da comunicarsi almeno 30 giorni prima della scadenza, la convenzione si intenderà rinnovata per un altro anno e così di anno in anno.
3. La presente Convenzione si intenderà decaduta qualora durante il periodo di validità divenisse operativo il sistema dell'Anagrafe della Popolazione Residente (A.N.P.R.) con accesso da parte del Comando fornito dal Ministero dell'Interno.

#### **Art.7- Risoluzione**

1. Il Comune si riserva la facoltà di disporre la risoluzione della presente convenzione nel caso in cui fossero disattese le obbligazioni in essa convenute, mediante semplice

comunicazione raccomandata. Qualora l'inadempimento non si appalesasse irrimediabile, la risoluzione potrà essere pronunciata previa diffida, impartita ai sensi dell'art.1456 codice civile.

2. Ai sensi dell'art.21 sexies della Legge 07/08/1990 n.241 e s.m.i. il Comune potrà recedere dalla presente convenzione, con le stesse modalità di cui al comma 1, per sopravvenuti motivi di interesse pubblico o per il sopraggiungere di disposizioni normative che ostassero alla prosecuzione dell'accesso alla banca dati dell'anagrafe della popolazione residente in essa contemplato.

#### **Art.8 Foro competente**

1. Per ogni controversia che dovesse insorgere in dipendenza della presente convenzione è competente il foro di Lecce.

#### **Art.9 – Disposizioni di rinvio**

1. Per quanto non espressamente previsto nella presente convenzione si fa riferimento alle disposizioni vigenti in materia, in particolare a quelle relative all'ordinamento dell'anagrafe della popolazione residente ed alla tutela della riservatezza dei dati personali vigenti.
2. Dovranno in particolare essere osservate le prescrizioni contenute nella circolare del Ministero dell'Interno, Dipartimento degli affari interni e territoriali, direzione centrale per i servizi demografici n.2 del 25/02/2002.

#### **Art.10 – Disposizioni fiscali**

1. La presente convenzione è esente dall'imposta di registro ai sensi dell'art.1 della Tabella allegata al DPR n.131/1986 e s.m.i. Essa è altresì esente dall'imposta di bollo, ai sensi dell'art.16 della tabella allegata B al DPR 642/1972.

Letto, confermato e sottoscritto.

**per Il Comune di Trepuzzi**

**per Il Comando Stazione Carabinieri Trepuzzi**